

CANTIERE NAVALMECCANICO - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER RIMESSAGGIO E LAVORAZIONI

Art. 1 – Premesse. Regole generali.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano alle attività di rimessaggio e lavorazioni all'interno del cantiere navalmeccanico della GESPO Srl –Marina del Gargano (d'ora innanzi Società e/o Cantiere), e possono essere consultate e scaricate dal sito internet aziendale <https://www.marinadelgargano.it/>.

L'accesso pedonale in cantiere sarà consentito solo previo riconoscimento presso gli Uffici della "Marina del Gargano" e sarà subordinato ad autorizzazione. Potrà essere soggetto a limitazioni per ragioni di sicurezza e/o di tutela della riservatezza delle attività svolte.

Ogni rapporto di lavoro con i Clienti sarà regolato da contratti specificamente stipulati, nei quali saranno riportate le prestazioni/servizi da effettuare ed i termini e le condizioni relative. Gli interventi che necessitino di ulteriore attività, per i quali i costi non potevano essere quantificati alla firma del contratto, dovranno essere dettagliati entro un preciso termine che dovrà coincidere con la data ultima per il completamento delle opere di demolizione e smontaggio. Ciò in quanto vi sono punti dello scafo che non possono essere ispezionati se prima non si procede con lo smontaggio e sbarco dei serbatoi di acqua e gasolio e/o dei motori; operazioni che potrebbero incidere sul termine finale della consegna. In tali casi, non determinabili in termini temporali e di spesa al momento della stipula del contratto, entro la data ultima stabilita si dovrà confermare la data finale di consegna nonché gli importi relativi a quelle voci che non era possibile dettagliare prima.

Alla stipula del contratto, al proprietario e/o fiduciario, potrà essere richiesta una copia della licenza di navigazione o del certificato d'uso del motore o di altro documento utile a rilevare i dati dell'imbarcazione.

Nessun intervento potrà essere effettuato senza preventiva approvazione scritta (preventivo controfirmato) dell'armatore o suo fiduciario (delegato per iscritto dall'armatore). La sottoscrizione del preventivo da entrambe le parti varrà quale accettazione dello stesso. Il corrispettivo indicato nel preventivo dovrà intendersi al netto di I.V.A.

Il ritiro dell'imbarcazione ed il pagamento delle fatture in acconto, per stati di avanzamenti lavori e per saldo, avranno valore di accettazione dei lavori.

I pagamenti dovranno essere effettuati come segue: Acconto del 20% all'ordine; agli Stati di avanzamento lavori concordati; Saldo prima del varo ovvero prima del ritiro.

Il ritardato pagamento dei servizi richiesti, entro il termine di trenta giorni dalla data della fattura, comporterà l'applicazione di interessi moratori determinati secondo il disposto dell'art. 5 del D. Lgs. 9-10-2002, n. 231.

L'alaggio, il varo o il ritiro dell'imbarcazione avverranno sulla base degli accordi contrattuali. Ove mai l'Armatore non dovesse provvedere al ritiro dell'imbarcazione entro il giorno successivo a quello risultante dal contratto, previa comunicazione al medesimo, telefonica e/o a mezzo e-mail, la Società rimuoverà l'imbarcazione ricollocandola in altro sito, con spese totalmente a suo carico. Nel caso di sosta prolungata a secco e/o al pontile, in attesa di alaggio, varo o ritiro, per motivi non dipendenti dal Cantiere, al Cliente saranno addebitati i relativi costi fino al ritiro, sulla base delle tariffe relative all'ormeggio in transito in vigore nella "Marina del Gargano".

In tali casi di ulteriore permanenza, la Società sarà manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni (causati e/o subiti dall'imbarcazione) che dovessero nel frattempo verificarsi. Se l'Armatore non provvederà al ritiro dell'imbarcazione entro i 15 giorni successivi alla diffida ad adempiere, inviata ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, la Società eserciterà il diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 Codice Civile, trattenendola presso la propria sede fino al pagamento del saldo o al recupero del credito, con facoltà di procedere, nei termini di legge, alla vendita per il recupero integrale del proprio credito.

In caso di annullamento del Cliente di lavorazioni o prestazioni precedentemente concordate e approvate, gli acconti versati non verranno restituiti ma trattenuti a titolo di risarcimento del danno economico cagionato, fatto salvo il diritto di richiedere ulteriori somme rapportate all'entità del danno complessivamente derivante dall'annullamento del contratto.

Art. 2 – Servizi del Cantiere.

2.1 Movimentazione e parcheggio imbarcazione.

La presa in carico –varò e alaggio, ecc.- e il posizionamento ovvero riposizionamento dell'imbarcazione presa in carico, negli spazi a ciò destinati, è soggetta alle tariffe che saranno definite nei singoli contratti di rimessaggio, di lavorazione, ecc.

La durata contrattuale del rimessaggio a tempo determinato ovvero indeterminato –per lavori o altro- in aree non custodite né vigilate dovrà risultare da apposito impegno sottoscritto dal cliente. La tariffa giornaliera sarà concordata con il medesimo. Il prezzo dovrà essere pagato all'atto della presa in carico dell'imbarcazione da parte del cantiere e, comunque, anticipatamente. In caso di mancato pagamento il contratto s'intenderà automaticamente risolto e per la riscossione di tutte le somme dovute per ormeggio, stazionamento, erogazione di servizi in genere, assistite dal privilegio speciale di cui all'art. 552 del Codice della Navigazione, la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2769 cod. civ., potrà chiedere all'Autorità Giudiziaria il sequestro conservativo dell'unità da diporto. Dalla data di comunicazione all'Utente moroso che la Società intende avvalersi del privilegio speciale, quest'ultima deterrà il bene con diritto di ritenzione e con diritto di venderlo a norma dell'art. 2756 cod. civ., ferma restando l'applicazione degli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritiro anticipato dell'imbarcazione rispetto alla durata contrattuale, al Cliente non spetterà alcuna rimborso e/o decurtazione sul prezzo dovuto per il periodo di mancata fruizione. Il ritiro anticipato dovrà essere preceduto da comunicazione scritta da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di previsto ritiro e dal saldo di tutti i crediti vantati dal Cantiere nei confronti del proprietario dell'imbarcazione.

2.2 Lavorazioni.

Le lavorazioni e le manutenzioni da eseguirsi sull'imbarcazione saranno effettuate dalle maestranze del Cantiere ovvero da ditte esterne convenzionate con lo stesso.

Il Cliente potrà chiedere che i lavori sull'imbarcazione vengano eseguiti da ditte esterne di sua fiducia, non convenzionate con il Cantiere, previo assenso della GESPO Srl e pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo del Cantiere.

In tal caso, il Cliente dovrà sottoscrivere un contratto con la ditta esterna non convenzionata, contenente l'elenco dei lavori che la stessa dovrà effettuare, dichiarando di manlevare espressamente la GESPO Srl da ogni responsabilità circa la loro esecuzione. Copia del contratto dovrà essere consegnata al Cantiere prima dell'esecuzione delle lavorazioni.

Il Cliente, altresì, potrà svolgere lavori in proprio sull'imbarcazione premunendosi di autorizzazione del Cantiere. Durante le lavorazioni eseguite in proprio dall'Armatore, dal personale di bordo dell'imbarcazione ovvero dalla ditta esterna non convenzionata, dovranno giornalmente essere compilati, sottoscritti e consegnati i fogli di presenza nel Cantiere, dichiarando negli stessi di manlevare espressamente la GESPO Srl da ogni responsabilità circa l'esecuzione degli stessi.

L'allacciamento e prelievo di energia elettrica dai quadri elettrici, l'allacciamento ed il prelievo di acqua, per gli usi di bordo, ovvero per l'esecuzione delle lavorazioni da parte del Cliente, in proprio, ovvero da propri dipendenti di bordo, nonché da parte della ditta esterna non convenzionata, saranno oggetto di integrazione del contratto relativo alle lavorazioni con indicazione del relativo costo. Nessun



indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto al Cliente ed alla ditta esterna non convenzionata in caso di temporanea impossibilità di fornitura dei predetti servizi.

2.3 Obblighi e divieti.

Le ditte esterne di fiducia dell'Armatore, non convenzionate con il Cantiere, dovranno necessariamente munirsi di autorizzazione preventiva della Società rilasciata al Cliente, alla quale dovranno essere consegnate la copia dei libri matricola e la documentazione dalla quale risulti la regolarità assicurativa del personale per il quale si chiede l'accesso in cantiere. L'Armatore assumerà esclusivamente su di sé la responsabilità per qualsiasi danno che egli stesso e/o il personale delle ditte esterne non convenzionate con il cantiere, da lui incaricate, ovvero il personale di bordo della propria imbarcazione regolarmente assicurato (previamente dal medesimo e dalla GESPO Srl autorizzato a recarsi nel Cantiere e ad effettuare interventi sul natante) dovesse subire o causare a cose e/o persone durante le lavorazioni, e si incaricherà di far rispettare le presenti Condizioni Generali di Contratto.

La vendita dell'imbarcazione durante il periodo di permanenza in Cantiere trasferirà al nuovo acquirente tutti i diritti, doveri ed oneri imputati al precedente proprietario, purché la stessa venga comunicata preventivamente al Cantiere. Il cedente resterà, comunque, obbligato in solido con l'acquirente per l'eventuale mancato pagamento delle lavorazioni, ecc.

2.4 Responsabilità e sicurezza sul Cantiere.

Il pagamento dei servizi contrattualmente previsti nonché degli altri servizi relativi alla presenza/permanenza in cantiere dell'imbarcazione non comprendono né la vigilanza né la custodia del natante né di tutte le cose in esso contenute o ad esso riferibili.

L'utente dovrà, pertanto, mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere il proprio natante e tutte le cose in esso contenute o ad esso riferibili, da furti, danneggiamenti e simili.

Durante la permanenza a secco il Cliente sarà tenuto a rimuovere vele e quant'altro possa compromettere la stabilità della barca ovvero possa costituire pericolo e/o danneggiare i terzi. La GESPO Srl non risponderà neanche di eventuali danni atmosferici subiti dall'imbarcazione.

L'Armatore sarà personalmente responsabile per qualsiasi evento e/o sinistro subito o arrecato da persone da lui stesso incaricate o da lui accompagnate all'interno del Cantiere.

Con la sottoscrizione del contratto il Cliente dichiarerà che l'imbarcazione è assicurata, con adeguata copertura, con polizza "Corpi" (copertura danni alla propria imbarcazione) e polizza "R.C.T." (Responsabilità civile verso terzi, comprensiva di clausola ricorso terzi da incendio), con espressa clausola di rinuncia della Compagnia assicuratrice alla rivalsa nei confronti del Cantiere. Copia delle polizze assicurative in questione dovrà essere consegnata alla GESPO Srl prima dell'arrivo della barca in cantiere, così come anche i relativi pagamenti che saranno eseguiti fino a tutta la durata della permanenza. Il Cliente dovrà consegnare dichiarazione scritta di manleva assicurativa con la quale si il Cantiere sarà esentato da qualsivoglia responsabilità civile nel caso di danneggiamento dell'imbarcazione dovuto ad incendio in caso di danni e/o incidenti.

2.5 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.

Nessuna contestazione od eccezione potrà essere proposta contro il Cantiere in difetto di preventivo ed integrale pagamento di quanto alla stessa dovuto.

Art. 3 – Videosorveglianza.

Il Cantiere (aree scoperte, locali, pontile, ecc.) è fornito di impianto di telecamere per videosorveglianza con registrazione delle immagini al solo fine di sicurezza e di tutela dei beni aziendali, con esclusione di videosorveglianza e custodia delle imbarcazioni presenti.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato limitatamente agli adempimenti connessi al presente rapporto contrattuale.

Art. 5 – Norme di rinvio.

Per quanto qui non previsto, si richiamano le norme del Codice Civile e quelle desumibili da altra disciplina generale e/o speciale vigente, del Regolamento di Fruizione dei Servizi "Marina del Gargano" e relativi allegati nonché del Regolamento del Porto emanato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia con ordinanza n. 15/2013.

Art. 6 – Foro competente.

Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione del contratto la competenza esclusiva è del Tribunale di Foggia.